Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/108

L.S.C. /421 (R)

COLLECTIVE AGREEMENTS - PESCARA

MAY 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(R) COLLECTIVE AGREEMENTS - PESCARA

MAY 1945

Pescara - Building

1

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI UNA NUOVA INDENNITA'
DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI

Il giorno 18 maggio, in Pescara, nella sede dell'Ufficio Provinciale del lavoro

T R A

l'Unione Provinciale Imprese Edili di Pescara, rappresentata - come delega in data 15 corrente inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro - dai Sigg. DI BIASIO Ing. Michelangelo, Di Luzio Ing.Antonio, Canata Geom. Luigi, Cappio Mario, Cervone Vincenzo,

E

la Camera Confederale del Lavoro di Pescara e Provincia rappresentata dai Sigg/ Prof. Siclari Francesco, Remonato Domenico.

con la presenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è proseguita la discussione iniziata il giorno 16 corrente relativa alla stipulazione di un accordo per la corresponsione di una indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili;

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Direttore dell'Ufficio Prov. del Lavoro ha proposto le indennità di contingenza e le paghe giornaliere relative come dallo specchio appresso riportato, proposte che sono state accettate dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti:

1) I premi di contingenza da valere per la città di Pescara e per la Provincia e le paghe relative giornaliere restano quindi determinate così come appresso e per i periodi di relativa decorrenza e durata:

	dal 16.2.45 al 30.4.45		dal 1.5.al 31.7.45	
	indennità	paga	indennità	paga
manovale di 1^	60,88	130	110,88	180
manovale di 2^	46,56	110	106,56	170
muratore di 1^	78,80	170	138,80	230
muratore di 2^	68,64	150	128,64	210
apprendisti	57,04	130	107,04	180
donne	20,84	60	60,84	100
ragazzi	23,84	60	65,84	100

531

2) Tali indennità saranno corrisposte - così come le paghe globali - per ogni giornata di prestazione di lavoro purchè questa non sia inferiore a 4 ore. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

[illegible] ragione, esegue un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Geom. Luigi, Cappio

E

la Camera Confederale del Lavoro di Pescara e Provincia rappresentata dai Sigg/ Prof. Siclari Francesco, Remonato Domenico.

con la presenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è proseguita la discussione iniziata il giorno 16 corrente relativa alla stipulazione di un accordo per la corresponsione di una indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili;

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Direttore dell'Ufficio Prov. del Lavoro ha proposto le indennità di contingenza e le paghe giornaliere relative come dallo specchio appresso riportato, proposte che sono state accettate dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti:

1) I premi di contingenza da valere per la città di Pescara e per la Provincia e le paghe relative giornaliere restano quindi determinate così come appresso e per i periodi di relativa decorrenza e durata:

	dal 16.2.45 al 30.4.45 indennità	pega	dal 1.5.al 31.7.45 indennità	paga
manovale di 1^	60,88	130	110,88	180
manovale di 2^	46,56	110	106,56	170
muratore di 1^	78,80	170	138,80	280
muratore di 2^	68,64	150	128,64	210
apprendisti	57,04	130	107,04	180
donne	20,84	60	60,84	100
ragazzi	23,84	60	65,84	100

931

2) Tali indennità saranno corrisposte - così come le paghe globali - per ogni giornata di prestazione di lavoro purchè questa non sia inferiore a 4 ore. Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere, l'indennità di contingenza di cui all'art. 1) sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per una colpa o ragione, esegua un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione alle ore di lavoro prestato, e cioè nella misura di un ottavo per ogni ora di lavoro prestato.

3) <u>Indennità di caropane</u>. La presente indennità comprende l'indennità caropane del lavoratore. E' esclusa, invece, quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento all'accordo interconfederale del 26 marzo 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) Natura ed effetti della nuova indennità. La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al D.L.Lgt. 2.11.44, n.303 commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa, nè - d'altra parte - sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

5) Assorbimento. La nuova indennità assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle Aziende, o per effetto di accordo, dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

6) Durata. Il presente accordo avrà la durata sino al 31 luglio p.v. qualora il presente accordo non venga disdettato con comunicazione raccomandata all'Ufficio del Lavoro entro il 15 luglio, si intenderà tacitamente rinnovato per altri 3 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
f.to Siclari Leone

p.L'UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO
f.to Guido Prosperini

p. L'UNIONE PROVINCIALE IMPRESE EDILI

930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0187